



CITTÀ DI ALTAMURA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ORDINANZA N. 4 DEL 20/02/2023

OGGETTO: EMERGENZA RIFIUTI. ORDINANZA EX ART. 50 DEL D. LGS. N. 267/00.

IL COMMISSARIO

Premesso che

- il servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari per il territorio del Comune di Altamura è attualmente svolto dalla Teknoservice s.r.l., in virtù di contratto d'appalto sottoscritto il 16/01/2018 rep. n.2, secondo modalità "porta a porta" ad eccezione della "zona rurale e case sparse" esterna al centro abitato principale, dove la raccolta è effettuata in forma differenziata, tramite carrellati posizionati presso isole di prossimità sino alla piena esecutività della Delibera Commissariale n. 30 del 15.02.2023 con cui sono state dettate *Disposizioni per le azioni di miglioramento del servizio di igiene urbana*;

- con Deliberazione dell'Unione dei Comuni dell'Alta Murgia e dell'ARO/BA4 n. 2 del 12.12.2014 è stata approvato il **Regolamento di Servizio di igiene urbana ed assimilazione dei Rifiuti Urbani**, il quale definisce la raccolta differenziata quale *"raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati"*;

- il richiamato Regolamento detta un'articolata serie di obblighi, rivolti ai titolari delle utenze domestiche e non domestiche, tesi all'efficace conseguimento dei seguenti obiettivi (art. 16):

- *tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;*
- *rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;*
- *conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;*
- *responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti;*

- nello specifico, i cittadini sono chiamati al rigoroso rispetto:

- del calendario di raccolta, distribuito in forma cartacea in occasione della registrazione dell'utenza e della consegna degli appositi contenitori da parte della società Teknoservice srl, nonché immediatamente consultabile sul sito ufficiale dell'ARO BA4;
- delle norme della corretta separazione dei rifiuti, che può essere sintetizzata come di seguito:

- imballaggi in plastica/acciaio/alluminio: imballaggi con i simboli PE, PET, PP, PVC, PS; bottiglie per bibite; flaconi per detersivi e shampoo; confezioni sagomate; contenitori per alimenti; borse della spesa; contenitori e scatolette in banda stagnata in alluminio o metallo (tonno, pelati, ecc...), con la specificazione che poiché gli imballaggi in plastica e le lattine oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata (art. 25);

- vetro: bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro, con la medesima specificazione di cui al punto precedente;
- carta/cartone/tetrapack: giornali e riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari; scatole per alimenti; imballaggi in cartone per cibi e bevande, con l'esclusione di carta plastificata, carta oleata e scontrini;
- frazione umida (organico): scarti di cucina; avanzi di cibo; alimenti avariati, gusci d'uovo, pane vecchio; scarti di verdura e frutta; fondi di caffè, filtri di the; fiori recisi e piante; ceneri spente di caminetti, con l'esclusione di pannolini, assorbenti, stracci bagnati e rigorosamente conferiti in sacchetti biodegradabili;
- residuo secco non riciclabile (indifferenziato): gomma; giocattoli; CD, cassette, audio e video; cartone carbone, oleata, plastificata; calze di nylon; pannolini e assorbenti; cosmetici; stracci sporchi; con esclusione di tutti gli altri rifiuti riciclabili;

particolare attenzione deve essere destinato a:

- rifiuti ingombranti e RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): non possono essere depositati accanto ai cassonetti, né tantomeno abbandonati; il loro ritiro deve essere concordato con la ditta *Teknoservice srl* chiamando al numero verde 800615622;
 - sfalci di potatura e frasche: le piccole quantità possono essere smaltite nell'organico; per le grosse quantità occorre concordarne il ritiro chiamando il suindicato numero verde;
 - RUP (rifiuti urbani pericoloso): farmaci scaduti, pile esauste, materiali etichettati T e/o F (vernici, spray), da conferire presso gli appositi contenitori ubicati presso farmacie, ambulatori e ferramenta;
- le violazioni di tali prescrizioni regolamentari *sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981 n. 689 (art. 65)*, comprese tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500;
- a causa della constatata situazione di precarietà igienico-sanitaria e di disordine urbano, dovuta alla non corretta gestione dei rifiuti da parte degli operatori commerciali delle aree mercatali, in data 3.11.2021 è stata adottata Ordinanza Sindacale n. 75, con la quale si vietava di depositare o di abbandonare in modo incontrollato nelle aree mercatali i rifiuti prodotti durante lo svolgimento del mercato e si prescriveva di mantenere pulito il pavimento interno e adiacente al posteggio mercatale, con corretta differenziazione dei rifiuti;

Rilevato altresì che, nonostante la richiamata Ordinanza Sindacale n. 75/2021, persiste la situazione di precarietà igienico-sanitaria derivante dalle diffuse violazioni, da parte degli operatori delle aree mercatali, delle disposizioni tese alla salvaguarda del decoro urbano e dell'igiene pubblica;

Considerato che:

- l'aumento esponenziale degli abbandoni (soprattutto nel territorio extraurbano – case sparse) e il mancato rispetto delle regole di corretta differenziazione hanno condotto ad un drammatico aggravamento della condizione di igiene urbana e al concreto rischio di emergenza ambientale;
- nello specifico, le analisi condotte presso gli impianti di conferimento hanno rivelato una presenza sempre crescente di *frazione estranea* nel rifiuto differenziato, vale a dire una parte di rifiuti non corrispondente a quella che viene conferita, giorno per giorno e secondo il calendario di raccolta, presso le piattaforme adibite allo smaltimento e al recupero;
- tali risultati, oltre a pregiudicare il conseguimento degli obiettivi costituzionali di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, comportano l'applicazione di tariffe aggiuntive da parte degli

impianti di conferimento e l'addebito di penali da parte delle piattaforme di recupero, con grave nocumento per il bilancio dell'Ente;

Richiamata l'ordinanza n. 46 del 25.06.2018 del Commissario Straordinario con cui veniva disciplinato il servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto o di diritto per l'adozione del presente provvedimento;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

ORDINA

- alla cittadinanza del Comune di Altamura di rispettare le seguenti prescrizioni:

- **DIVIETO** di abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- **OBBLIGO** di differenziare i rifiuti per categorie omogenee e di rispettare le modalità di conferimento secondo il calendario di raccolta;
- **DIVIETO** di conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
- **DIVIETO** di abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- **DIVIETO** di conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale;
- **DIVIETO** di abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;

- agli operatori commerciali su aree pubbliche:

- **DIVIETO** di depositare o abbandonare in modo incontrollato nelle aree mercatali i rifiuti prodotti durante lo svolgimento del mercato;
- **OBBLIGO** di mantenere pulito da rifiuti liquidi e solidi il pavimento all'interno e nelle adiacenze del proprio posteggio dal momento dell'installazione del punto vendita, durante l'esercizio dell'attività e fino alla chiusura del posteggio;
- **OBBLIGO** di differenziare i rifiuti per categorie omogenee e, al termine dell'orario di vendita previsto dal piano del commercio, depositarli tempestivamente all'interno dell'area del posteggio secondo le note modalità operative;

AVVERTE

- la cittadinanza che la violazione delle predette prescrizioni comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative comprese tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500, in relazione alla specifica violazione perpetrata e così come da allegato stralcio del Regolamento di Servizio di igiene urbana ed assimilazione dei Rifiuti Urbani, che qui si richiama come parte integrante del presente provvedimento;

DEMANDA

- al Comando di Polizia Locale – Sezione Ambiente - di verificare l'adempimento del presente provvedimento e, secondo quanto disposto dall'art. 63 del Regolamento e dalla legge, di *esercitare funzioni di vigilanza, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime;*

- alla società *Teknoservice* di collaborare con il Comando di Polizia Locale e con l'amministrazione comunale per agevolare le richiamate operazioni di controllo;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza e del relativo allegato venga trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza a mezzo pec:

- Al Comando di Polizia Locale – Comune di Altamura
pec: polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it

Che il presente provvedimento venga pubblicato nell'Albo pretorio per un periodo di trenta giorni;

INFORMA

che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Bari entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica della presente.

